



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere relatrice
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria
Lorena CHIACCHIERINI	Referendaria

nella Camera di consiglio del 17 luglio 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 14/SSRRCO/QMIG/2026;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere del comune di Sellano, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 1516 del 2 luglio 2026;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Consigliere Antonella Valeriani;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 2 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1516 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Sellano, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Con la propria richiesta l'Amministrazione ha presentato i quattro correlati quesiti di seguito riportati.

“Se la deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 3 comma 3 del DL n. 19/2026 è applicabile anche ai Comuni con meno di 3000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata della funzione di

Segretario comunale con altri Comuni e per tale motivo la sede di segreteria associata supera i 3000 abitanti a causa del cumulo della popolazione degli enti partecipanti (e quindi diviene di fascia B);

se in caso di risposta affermativa al primo quesito al Comune sotto i 3.000 abitanti partecipante a una convenzione la cui popolazione complessiva supera i 3.000 abitanti (e quindi la sede è classificata in una fascia superiore), le voci retributive escluse devono essere quelle effettivamente corrisposte al Segretario in relazione alla fascia della sede convenzionata (fascia B), oppure soltanto quelle che sarebbero spettate teoricamente se il Comune avesse avuto una sede autonoma di fascia C (sotto i 3.000 abitanti);

se in caso di convenzione debba essere esclusa dai limiti di spesa anche l'indennità di convenzione ex art. 63 CCNL del 16 luglio 2024;

se la retribuzione spettante in virtù dell'istituto del <galleggiamento> ex art. 41 comma 5 CCNL 2001 rientra tra le somme escluse dai limiti di spesa summenzionati.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere presentata dal comune di Sellano per il tramite del Consiglio autonomie locali in riferimento ai limiti della funzione consultiva attribuita. Si tratta di principi consolidati e che non necessitano di essere rimeditati alla luce del recente intervento normativo introdotto con la legge 7 gennaio 2026 n. 1 che, pur ampliando la legittimazione soggettiva, ha mantenuto immutati i principi generali elaborati in riferimento alla funzione consultiva introdotta dall'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1. Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti resta infatti subordinato all'esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento, occorre infatti valutare, l'ammissibilità dei quesiti, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Amministrazione richiedente e dell'organo che la rappresenta, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come perimetrata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Quanto alla verifica del profilo soggettivo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 *cit.* attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, ha stabilito di limitare

l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

2. Nel caso di specie, risulta integrato il presupposto soggettivo, sia con riguardo all'ente richiedente, sia in relazione all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, infatti, dal Comune, ente espressamente indicato dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente stesso. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, attraverso la trasmissione sulla piattaforma telematica della "Centrale pareri".

Appare evidente anche l'interesse dell'ente alla soluzione del quesito proposto, conformemente alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui *"il criterio orientativo, che l'Ente territoriale chiede di esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l'esercizio della funzione consultiva, [deve essere] comunque giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente."*

3. Oltre ai presupposti soggettivi della richiesta di parere, con la deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha individuato anche limiti in senso oggettivo per l'esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, delineando la nozione di contabilità pubblica e l'ambito della funzione, poi integrate con successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite, ai fini dell'applicazione del citato art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003.

In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite è stato confermato l'orientamento della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/2006) in merito alla necessità che la *"nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"*.

La stessa deliberazione ha precisato che *"la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti*

nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio."

Le Sezioni Riunite hanno conseguentemente evidenziato *"come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale."* Ne consegue che *"la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio"* Rientra nel concetto di contabilità pubblica rilevante ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere. Le Sezioni Riunite hanno richiamato in proposito, *"a mero titolo esemplificativo, la materia del personale"*, cui si riferisce anche la presente richiesta di parere.

4. L'attività consultiva intestata alla magistratura contabile incontra inoltre un limite, rappresentato dal divieto di interferenza con le funzioni giurisdizionali attribuite ad altri plessi magistratuali. La Sezione delle Autonomie ha, infatti, affermato che la Corte dei conti, nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in controversie di carattere giudiziario in atto *"o in via di instaurazione"* (deliberazione n. 5/2006 citata), come può emergere, da un conflitto prodromico a un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/AUT/2019) si è pronunciata nel senso che *"la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)".* La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, *"non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*, anche perché, adottando una soluzione più estensiva *"detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità"* (cfr., deliberazione Sezione delle Autonomie n. 11/AUT/2020), anche alla luce dell'art. 69, comma 2 del Codice di giustizia contabile, approvato con D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

5. Ai fini dell'ammissibilità oggettiva della richiesta, deve essere, inoltre, verificato il rispetto di ulteriori criteri, individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2006, deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMI e successivamente con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG). La domanda di parere,

originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, in particolare, non può concernere l'adozione di specifici atti di gestione né inerire ad attività già espletate, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale, al fine di ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che l'Amministrazione potrà applicare alle circostanze specifiche. In caso contrario, l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di co-amministrazione ovvero, in presenza di attività gestionale già compiuta, di una sorta di approvazione.

Tale principio è stato peraltro riaffermato anche successivamente all'entrata in vigore del citato art. 2 comma 1 della legge 7 gennaio 2026 n. 1. In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte con la deliberazione n.14/SSRRCO/QMIG/2026 hanno statuito che *"la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete"*. Pur essendo pacifico, infatti, che l'istanza di un Ente trova normalmente origine da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, la richiesta di parere può essere indirizzata unicamente a conseguire più approfondite conoscenze, informazioni e valutazioni inerenti alla corretta interpretazione di principi, norme e regole afferenti alla contabilità pubblica.

6. Ciò premesso, i quesiti posti, nei termini formulati dal Comune nella richiesta di parere, sono conformi ai descritti orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, poiché riguardano la disciplina dei limiti posti dalla legge alla spesa per il personale, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa stessa e idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

7. Quanto al merito, le richieste dell'Ente riguardano la disposizione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, secondo cui, nei Comuni fino a 3.000 abitanti, la spesa per il Segretario comunale - nei termini specificati dalla legge - non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296/2006 e dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

In particolare, con il primo quesito l'Ente chiede di sapere se la suddetta deroga di legge sia applicabile anche ai Comuni con meno di 3.000 abitanti che hanno tuttavia stipulato una convenzione per il servizio associato di Segreteria con altri Enti che, complessivamente considerati, unitamente alla popolazione del Comune richiedente, superano il limite dei 3.000 abitanti.

In caso affermativo, con un secondo quesito, il Comune chiede di chiarire se le voci retributive escluse ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296/2006

e dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 devono essere quelle effettivamente corrisposte al Segretario, oppure quelle che sarebbero spettate se il Comune avesse avuto un Segretario comunale non in convenzione con altri Enti.

Le successive due richieste dell'Amministrazione riguardano la legittimità dell'esclusione dai limiti di spesa anche per l'indennità di convenzione ex art. 63 del CCNL del 16 luglio 2024 e la retribuzione spettante ai sensi dell'art. 41 comma 5 del CCNL del 17 maggio 2001.

Per una migliore comprensibilità dei quesiti posti, si ricorda che l'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 17 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 166 del 19 luglio 2001, prevede tre "Fasce professionali" dei Segretari comunali e provinciali "denominate A, B e C" e che *"nella fascia professionale C, sono inseriti i Segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti", [...] nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, [...] alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia", mentre, "nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province".* I successivi rinnovi contrattuali hanno definito gli incrementi tabellari e i meccanismi della retribuzione accessoria, con la struttura della busta paga e la misura della retribuzione correlate alle funzioni di ciascuna delle tre fasce cui appartengono i Segretari comunali.

8. Ciò premesso, ai fini della soluzione delle richieste di parere si riporta, per comodità di lettura, quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 19/2026 cit., secondo cui *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali - triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall' articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.*

Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR."

L'art. 3, comma 3 sopra riportato costituisce un'innovazione rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 3, comma 6 del D.L. n. 44/2023, che escludeva la spesa del Segretario comunale soltanto per gli enti sprovvisti di tale figura alla data di entrata in vigore del decreto, e comunque entro il limite temporale del 31 dicembre 2026, fissato per l'attuazione del PNRR. Con il D.L. n. 19/2026, tale previsione ha invece assunto carattere strutturale, favorendo stabilmente la nomina del Segretario comunale anche negli enti di più piccole dimensioni.

Ciò premesso, si constata che il legislatore, introducendo nell'ordinamento un regime di *favor* per i piccoli Comuni, si riferisce, genericamente, alla "spesa per il Segretario comunale", senza specificare le modalità con le quali tale figura debba esercitare l'attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa per l'ente. La disposizione di legge, nel suo tenore letterale ma anche nella sua stessa *ratio*, non preclude la possibilità che tale *officio* sia svolto quale "Segreteria associata" fra più enti locali. A ciò si aggiunga che per l'istituto delle Segreterie in convenzioni è prevista una specifica disciplina¹ che muove dall'obiettivo di condividere, fra i Comuni partecipanti alla convenzione, stipulata ex art. 98, comma 3 del TUEL, il relativo onere di spesa, sulla base degli atti convenzionali fra i medesimi stipulati.

Pertanto, in risposta al primo quesito, la Sezione ritiene che la deroga posta dall'art. 3, comma 3 del D.L. n. 19/2026 *cit.* sia applicabile anche ai Comuni con meno di 3.000 abitanti che abbiano stipulato una convenzione per il servizio associato di Segreteria con altri enti che, complessivamente considerati, superano il limite dei 3.000 abitanti.

Quanto al secondo quesito il Comune può legittimamente ritenere non rilevante la spesa per il Segretario comunale in convenzione nei limiti della quota effettivamente sostenuta per la propria parte di competenza e non in riferimento alla spesa che il Comune avrebbe sostenuto per un Segretario non in convenzione con altri enti. Ciò a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 20 aprile 2026, n. 50.

Quanto al terzo e al quarto quesito, relativi alla possibilità di ritenere non rilevanti ai fini dei limiti posti dalle leggi taluni specifici ulteriori importi di spesa, la Sezione ritiene che le voci espressamente elencate nella disposizione di cui all'art. 3, comma 3 del D.L. n. 19/2026 *cit.* non siano passibili di interpretazione estensiva. Tale disposizione, ponendosi in deroga alla normativa vigente sui limiti di spesa per il personale degli Enti locali, assume difatti valenza tassativa, come tale non estensibile per via analogia. La Sezione ritiene, pertanto, che, ai fini della non rilevanza della spesa, occorra considerare esclusivamente gli importi corrispondenti agli articoli del CCNL del 16 luglio 2024

¹ Tra le disposizioni più rilevanti in materia si richiama l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 in forza del quale: "*La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati*".

Secondo l'art. 2 del DM del 21 ottobre 2020, attuativo della predetta disposizione, di norma, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Ministero dell'Interno, possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

Ad integrazione, si riporta anche l'art. 98, comma 3 del TUEL: "*I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.*"

indicati dall'art. 3, comma 3 del D.L. n. 19/2026 *cit.*, ossia l'art. 57, comma 3 (stipendi tabellari); l'art. 58, comma 1 (retribuzioni di posizione) e l'art. 61, comma 2 (retribuzione di risultato) del CCNL. Conseguentemente, in risposta ai quesiti tre e quattro posti dal Comune, gli importi relativi all'indennità di convenzione *ex* articolo 63 del CCNL 16 luglio 2024 e all'istituto del "galleggiamento" *ex* art. 51, comma 5 del CCNL del 2001, non possono essere inclusi nell'applicazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 19/2026 *cit.*, in quanto non esplicitamente indicati dalla disposizione di legge in parola.

P.Q.M.

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

esprime, con riguardo ai quesiti posti dal comune di Sellano, il parere nei seguenti termini:

"Il Comune, con popolazione fino a 3.000 abitanti, può legittimamente considerare non rilevante - ai fini dei limiti posti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017- la quota di spesa effettivamente pagata, in regime convenzionale con altri Comuni, per la gestione associata della funzione di Segretario comunale. Gli importi di spesa non rilevanti ai sensi della normativa summenzionata sono espressamente indicati dall'art. 3, comma 3 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 in riferimento agli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali - triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, ossia agli articoli 57, comma 3; 58, comma 1 e 61, comma 2."

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al comune di Sellano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato il 17 luglio 2026.

Il Magistrato estensore
Antonella Valeriani

Il Presidente
Paolo Peluffo

Depositato il 17 luglio 2026
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani